

VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – Misure a tutela della viabilità pedonale e veicolare in occasione della manifestazione sportiva del 3 e 4 giugno 2023 denominata “1° Trofeo Bosco di Mestre”

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la richiesta Prot. Gen. 2023/198092 e le successive integrazioni, da parte del Comitato Organizzatore Cavalli in Villa Salus SRLS – Unipersonale, con sede in Via del Sasso 7 – 37142 Verona (PI 048711110237) per manifestazione equestre nel territorio del Comune di Venezia nei giorni 3 e 4 giugno 2023;

Visto il parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia Prot. 5/26/23 del 25/05/2023 per lo svolgimento della gara agonistica equestre PG.2023/0259421

Vista l’Autorizzazione del Comune di Venezia per lo svolgimento della competizione sportiva Prot. Gen. 265514 del 1/06/2023

Ritenuto opportuno dettagliare nel territorio comunale di Venezia i divieti e le limitazioni al transito lungo il percorso stradale interessato dalla gara, per la tutela dell’incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della gara medesima;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”);

ORDINA

1. sabato 3 giugno 2023 dalle ore 13.00 alle ore 17.30, l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in via Forte Cosenz, nel tratto compreso fra il civico 4 e l’intersezione con via Altinia, eccetto ai mezzi di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli in condizioni di emergenza. Personale qualificato ed esperto dell’organizzazione, oltre ad assicurare la chiusura della strada, dovrà garantire l’ingresso e l’egresso in sicurezza dei residenti di via Forte Cosenz, qualora non fosse possibile il raggiungimento delle loro abitazioni da via Ca’ Solaro;

Corpo di Polizia Locale



2. domenica 4 giugno dalle 8.00 alle 17.00 la temporanea sospensione della circolazione, eccetto ai mezzi di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli in condizioni di emergenza, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli animali da sella, negli attraversamenti di seguito indicati, presidiati da personale esperto e qualificato dell'organizzazione:

- in via Forte Cosenz dal civico 4 all'intersezione con via Altinia
- in via Altinia nel tratto compreso fra il civico 213/B e il ponte di Dese;
- in via Litomarino nella sezione viaria fra il civico 60 e il 62/A;
- in via Ca' Zorzi all'altezza del civico 1;
- in via Ca' Colombara in prossimità dell'entrata sud del Bosco Zaher e in prossimità del civico 87

L'organizzatore della manifestazione deve porre in opera, sorvegliare e mantenere efficiente per tutta la durata della manifestazione la segnaletica stradale necessaria, a cura di personale esperto, di provata capacità ed esperienza, che dovrà essere presente ad ogni intersezione ed attraversamento, munito di bandierina di colore arancione fluorescente di 50x50 cm e di giubbotto ad alta visibilità, nonché deve attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti. Deve altresì rendere noto agli utenti della strada le prescrizioni impartite dalla presente ordinanza, con utilizzo di segnaletica conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e con personale addetto.

La presente ordinanza non sostituisce gli altri provvedimenti eventualmente necessari (autorizzazioni, concessioni, occupazioni di suolo pubblico, avviso preventivo al Questore ai sensi del TULPS e dal suo Regolamento per l'Esecuzione, etc.).

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito web del Comune di Venezia e verrà inoltrata a tutti i gestori del trasporto pubblico locale, dei mezzi di soccorso e pronto intervento.

I trasgressori del presente provvedimento sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni degli operatori dell'organizzazione.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada.

Il Comandante Generale

Gr. Uff. Dott. Marco Agostini(*) Firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82